



Piano Sociale di Zona Distret

- Comune Capofila Sapri -

Via Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA)

Telefono 0973.605542-43– Fax 0973.605541

www.pianosociales9.it * e-mail: ufficiodipiano@pianosoc



REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE EX DECRETO COMMISSARIALE N. 6/10 e SS.MM.II.

Premessa

Il D.lgs 229/99 e i successivi atti di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie (DD.P.C.M. 14/02/01 e 29/11/01) definiscono le “prestazioni sociosanitarie” come le attività atte a soddisfare, mediante percorsi integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.

Per favorire la programmazione sociosanitaria congiunta tra AA.SS.LL. e Enti Locali l'art. 41 della L. R. 11/07 e ss.mm.ii. prescrive l'elaborazione di un Regolamento condiviso tra A.S.L. e Ente Locale per accesso, valutazione e presa in carico degli utenti per tutti i servizi sociosanitari.

In particolare, per definire con esattezza le competenze in capo ai Comuni Associati dell'Ambito Territoriale ed ai Distretti Sanitari, la Giunta Regionale ha ritenuto di definire in dettaglio le procedure per l'accesso ai servizi sopra richiamati.

A questo proposito si richiamano la D.G.R.C. 2006/04, il Decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario 6/10, le Linee Guida sul sistema dei servizi domiciliari, approvate con D.G.R.C. 41/11, la L.R. 11/07 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al Titolo V, i Decreti Regionali 77/11 e 81/11, la D.G.R.C. 50/12, il Decreto Attuativo Regionale 285/12, le Circolari Regionali prott. 0572949/12 e 0614434/12, la D.G.R.C. 34/13, il Decreto Regionale 16/13 e successive modifiche ed integrazioni, che il presente Regolamento recepisce integralmente.

ART. 1 – Oggetto e Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui i Comuni Associati nell'Ambito Territoriale e l'A.S.L. di riferimento realizzano l'integrazione socio sanitaria, con particolare riguardo ai criteri di determinazione della quota di compartecipazione dei cittadini/utenti al costo delle prestazioni socio sanitarie erogate dai Comuni associati nell'Ambito Territoriale.

A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dalla L.R. 11/07, dal D.lgs 109/98 e ss.mm.ii., dal D.P.C.M. del 29.11.01, nonché dal Decreto del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario 6/10 e dalla normativa richiamata in Premessa.

Il presente Regolamento si applica alle sole prestazioni sociosanitarie agevolate, erogabili su domanda del cittadino/utente interessato o suo tutore legale, per cui la normativa nazionale prevede lo strumento della compartecipazione ai costi.

La compartecipazione a carico dei cittadini/utenti é esclusivamente riferita alle percentuali di spesa sociale sul costo della singole prestazioni sociosanitarie previste dal D.P.C.M. 29.11.01 sui L.E.A.¹

ART. 2 – Compartecipazione economica tra A.S.L. e Comuni Associati dell’Ambito Territoriale

La compartecipazione economica tra l’A.S.L. e i Comuni Associati dell’Ambito Territoriale, avviene ai sensi della Convenzione stipulata tra gli stessi, di cui alla D.G.R.C. 50/12 e ss.mm.ii..

ART. 3 – Determinazione della quota di compartecipazione, a carico dell’utente, al costo delle prestazioni.

3.1 - Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs 109/98, così come modificata dal D.Lgs 130/00 e ss.mm.ii..

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89 e il D.P.C.M. 227/99, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi.

In deroga al comma precedente, limitatamente ai servizi sociosanitari rivolti a persone con handicap permanente grave ed a persone ultrasessantacinquenni, i cui requisiti siano stati certificati dalla A.S.L. competente, per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa si deve tener conto della situazione economica del solo richiedente e non della situazione reddituale del nucleo familiare.²

Nei casi in cui dal confronto tra l’I.S.E.E. del nucleo familiare e l’I.S.E.E. del soggetto richiedente, risulti più vantaggioso quello del nucleo familiare, essendo la “ratio” della norma quella di favorire il fruitore del servizio, deve essere preso in considerazione l’I.S.E.E. del nucleo familiare.

Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale.

E’ lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

L’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il Comune Associato dell’Ambito Territoriale terrà conto della suddetta variazione dal mese successivo, lo stesso potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

3.2 - Determinazione del valore I.S.E.: criteri di valutazione della situazione reddituale

Per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica (I.S.E.) si utilizza la seguente formula:

$$I.S.E. = R + 0,2 P$$

Dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2:

¹ Le prestazioni oggetto di compartecipazione ex DPCM 29.11.01 sono: Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata : 50% su prestazioni di assistenza tutelare e aiuto infermieristico. Servizi semiresidenziali: 30% per disabili gravi su prestazioni diagnostiche terapeutiche e socioriabilitative; 50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità; 60% per persone con problemi psichiatrici su prestazioni terapeutiche e socioriabilitative a bassa intensità assistenziale; Servizi residenziali: 30% per disabili gravi e 60% per disabili privi di sostegno familiare su prestazioni terapeutiche e socioriabilitative; 50% per anziani non autosufficienti su prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale delle abilità; 30% per persone affette da AIDS su prestazioni di cura, riabilitazione, e trattamenti farmacologici.

² Cfr. D.lgs 109/98, art. 3 così come integrato dal D.lgs 130/00 nonché giurisprudenza attuativa in materia a partire dalla Sentenza del TAR di Catania 42/07.

1. Il valore del reddito R si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI; 730: quadro calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.V.A.. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;

b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro (5,65% per l'anno 2013) al patrimonio mobiliare;

2. Il valore del patrimonio P si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare:

a) Patrimonio immobiliare.

Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. (e ss.mm.ii.) al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di euro 100.000.000. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

b) Patrimonio mobiliare.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (D.S.U.):

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto precedente;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto precedente;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai

regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto precedente;

- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore decorrente alla data di cui al punto precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate per le masse patrimoniali sopra citate.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di Euro 15.493,70.

L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato per lo specifico coefficiente di 0,2.

3.3 - Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{I.S.E.E.} = \text{I.S.E.} / S$$

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	-	Valore di S
1	-	1,00
2	-	1,57
3	-	2,04
4	-	2,46
5	-	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, c. 3, della L. 104/92 o d'invalidità superiore al 66%;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

3.4 - Ulteriori criteri per la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni

In applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 2, del D.Lgs 109/08, così come modificato dal D.Lgs 130/00, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente agli ulteriori indicatori qui di seguito riportati:

- a) automobili;
- b) aerei;
- c) elicotteri.

Con successivi atti potranno essere specificati ulteriori modalità del calcolo della compartecipazione che tengano conto del possesso dei beni citati nel precedente comma.

- **3.5 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali**

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari di tipo domiciliare e semiresidenziale si procede individuando:

a) la soglia I.S.E.E., al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, corrispondente al 160% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione I.N.P.S., pari ad Euro 6.440,59 per l'anno 2013³ - **Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati;**

b) la soglia I.S.E.E., al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall'ente, è fissata in 4,35 volte la l'ammontare del trattamento minimo della pensione I.N.P.S., pari a 6.440,59 per il 2013⁴;

c) Per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp}_{ij} = \text{I.S.E.E.}_i * \text{CS}_0 / \text{I.S.E.E.}_0$$

dove:

- Comp_{ij} rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;
- I.S.E.E._i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- CS_0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- I.S.E.E.₀ rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nel calcolo della formula, al valore I.S.E.E._i, va sostituito il reddito individuale.

- **3.6 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali**

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari d'indennità di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all'art. 3.5 del presente Regolamento.

Per i soggetti titolari della indennità di accompagnamento, si procede come segue:

a) nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, L. 18/80, e risulti titolare di un reddito individuale (o I.S.E.E. laddove più vantaggioso) inferiore alla soglia di esenzione, così come definita all'art. 3.5 del presente Regolamento, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali sociosanitari è al limite pari al 75% della indennità stessa⁵;

b) nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, L. 18/80, e risulti titolare di un reddito individuale (oppure I.S.E.E. laddove più vantaggioso) superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 3.5 del presente Regolamento, l'indennità di accompagnamento va sommata al reddito così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua la formula di riferimento sarà pari a:

$$\text{Comp}_{ij} = \text{I.S.E.E.}_i + \text{IA} * \text{CS}_0 / \text{I.S.E.E.}_0$$

³ Nel 2013, il trattamento minimo I.N.P.S. annuo è pari a Euro 6.440,59, pertanto la soglia I.S.E.E. di esenzione è pari a € 10.304,94

⁴ Nel 2013, il trattamento minimo I.N.P.S. annuo è pari a Euro 6.440,59, pertanto la soglia I.S.E.E. è pari a € 28.016,57

⁵ Pari a € 5.991,24 per il 2013.

dove:

- $Comp_{ij}$ rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i relativa alla prestazione sociale j ;
- $I.S.E.E._i$ rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;
- CS_0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;
- $I.S.E.E._0$ rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente, nella calcolo della formula al valore $I.S.E.E._i$ va sostituito il reddito individuale.

3.7 - Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)

La D.S.U. concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare andrà redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4, c. 6, del D.lgs 109/98 e ss.mm.ii.

Il dichiarante potrà presentare una nuova dichiarazione sostitutiva prima della scadenza in caso di variazione della propria situazione familiare e/o patrimoniale.

ART. 4 – Controlli.

Il Comune di residenza controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniali e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi alle presentazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune, per quanto di propria competenza, rilascia, solo su richiesta dell'interessato, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

L'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia municipale.

ART. 5 – Pubblicità del Regolamento.

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22, L.241/90 e ss.mm.ii., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente Regolamento sarà reso disponibile attraverso i siti degli Enti coinvolti ed in ogni altra forma utile alla pubblicità dello stesso.

Glossario

A.D.I. = Assistenza Domiciliare Integrata
A.S.L. = Azienda Sanitaria Locale
A.T. = Ambito Territoriale
Art. = Articolo
C.D.I. = Cure Domiciliari Integrate
D.lgs = Decreto Legislativo
D.G.R.C. = Delibera di Giunta della Regione Campania
D.P.C.M. = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
E.L. = Ente Locale
I.S.E. = Indicatore della Situazione Economica
I.S.E.E. = Indicatore della Situazione Economica Equivalente
L. = Legge
L.R. = Legge Regionale
L.E.A. = Livelli Essenziali di Assistenza (Sanitaria)
M.M.G. = Medico di Medicina Generale
P.L.S. = Pediatra di Libera Scelta
P.S.Z. = Piano Sociale di Zona
P.U.A. = Porta Unica di Accesso
ss.mm.ii. = successive modifiche e integrazioni
U.O. = Unità Operativa
U.S.S. = Ufficio Servizio Sociale del Piano Sociale di Zona
U.V.I. = Unità di Valutazione Integrata